



COMUNE DI GENOVA

RACCOLTA DEI
REGOLAMENTI COMUNALI

TESTO UNICO
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

(Decreto del Sindaco in data 28 gennaio 1952 n. 199)

ISTITUTO GRAFICO BASILE & C., - Genova

FONTI DEL PRESENTE TESTO UNICO

1. - *Regolamento Edilizio deliberato dal Podestà in data 30 agosto 1929, n. 2065; approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 21 novembre 1929, n. 2351; vistato dal Prefetto il 27 novembre 1929, n. 35799, Div. IV, pubblicato all'Albo Pretorio dal 30 novembre al 14 dicembre 1929 ai sensi dell'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale.*

2. - *Modifiche apportate dal Podestà colle deliberazioni:*

a) *n. 484 in data 2 marzo 1931; vistata dal Prefetto il 23 marzo 1931, n. 9975, Div. IV; omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1931, n. 1951; pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 al 16 maggio 1931 ai sensi dell'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale;*

b) *n. 509 in data 24 marzo 1934, e n. 1430 in data 25 luglio 1934; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 6 settembre 1934, n. 1987; vistata dal Prefetto l'8 settembre 1934, n. 35995 Div. IV; pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 12 al 26 settembre 1934;*

c) *n. 188 in data 7 febbraio 1935; pubblicata all'Albo pretorio dall'8 al 22 febbraio 1935; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 28 febbraio 1935, n. 431; vistata dal Prefetto il 2 marzo 1935, n. 7014, Div. IV;*

d) *n. 578 in data 4 aprile 1935; pubblicata all'Albo Pretorio dal 5 al 19 aprile 1935; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 25 aprile 1935, n. 874; vistata dal Prefetto il 27 aprile 1935, n. 18325, Div. IV;*

e) *n. 2195 in data 13 novembre 1935; pubblicata all'Albo pretorio dal 16 al 30 novembre 1935; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 30 gennaio 1936, n. 356; vistata dal Prefetto il 3 febbraio 1936, n. 4388; Div. IV; omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici — Direzione Generale dell'Edilizia e delle Opere Igiene, il 6 aprile 1936, n. 2324, Div. VII, ripubblicata all'Albo Pretorio dal 6 al 21 febbraio 1936;*

3. - Testo aggiornato al 1° luglio 1936; deliberazione del Podestà in data 31 gennaio 1938, n. 127 e 140; approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 10 marzo 1938 col n. 629; vistata da S. E. il Prefetto in data 12 marzo 1938, n. 8796, Div. IV; pubblicata all'Albo Pretorio dal 15 al 30 marzo 1938;

a) Deliberazione della Giunta Comunale n. 389 in data 23 agosto 1945; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 20 settembre 1945 col n. 588; vistata dal Prefetto l'8 ottobre 1945, n. 22189, Div. IV;

b) Deliberazione della Giunta Comunale n. 821 in data 8 novembre 1945; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 13 dicembre 1945 col n. 2231; vistata dal Prefetto in data 15 dicembre 1945, n. 34321, Div. IV; pubblicata all'Albo Pretorio dall'8 al 22 gennaio 1946;

c) Deliberazione della Giunta Comunale in data 31 maggio 1946; approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 21 giugno 1946 col n. 831; vistata dal Prefetto il 25 giugno 1946 n. 23736 Div. IV;

d) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1009 del 9 dicembre 1948;

4. - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 936 del 9 ottobre 1950; approvata con decreto interministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto col Ministero dell'Interno in data 20 dicembre 1951 n. 2254 div. 23°; pubblicata all'albo pretorio dal 31 dicembre 1951 al 15 gennaio 1952.

5. - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 644 dell'8 luglio 1965; approvata dalla G.P.A. il 14 ottobre 1965 n. 2638; pubblicato all'Albo Pretorio dal 26 ottobre al 15 novembre 1965.

INDICE

CAPITOLO I		
Commissione edilizia e sue attribuzioni	pag. 10	
CAPITOLO II		
Perimetro dell'abitato a cui sono circoscritte le prescrizioni del presente Regolamento	» 15	
CAPITOLO III		
Disposizioni generali	» 16	
CAPITOLO IV		
Disposizioni generali relative alla fabbricabilità	» 21	
CAPITOLO V		
Altezze delle case e fabbricati	» 28	
CAPITOLO VI		
Disposizioni relative e condizioni speciali	» 35	
CAPITOLO VII		
Opere esteriori alle case e disposizioni di pubblico interesse	» 38	
× CAPITOLO VIII		
Collocamento di griglie lungo le vie o piazze pubbliche	» 50	
× CAPITOLO IX		
Condizioni per la concessione d'intercapedini lungo il suolo stradale	» 53	
CAPITOLO X		
Norme igieniche	» 57	
CAPITOLO XI		
Poteri dell'Autorità Comunale e penalità	» 60	
CAPITOLO XII		
Norme principali di buona costruzione	» 60	

INDICE PER ARGOMENTI

Altezza dei fabbricati secondo le zone - (Art. 32)

 Zona 1ª - (Art. 33)

 Zona 2ª - (Art. 34)

 Zona 3ª - (Art. 35)

 Zona 4ª - (Art. 36)

 Zona 5ª - (Art. 37)

Fabbricato a cavallo di due zone - (Art. 39)

Fabbricato sul limite di zona - (Art. 40)

Altezza fabbricati nei distacchi - (Art. 27)

Altezza massima consentita - (Art. 38)

Altezza massima fabbricati sui distacchi - (Art. 29)

Altezza per parti di fronti - (Art. 30)

Ampliamenti ed alzamenti - (Art. 45)

Canne da fumo - (Art. 54)

Cartello indicatore - (Art. 18)

Case economiche - (Art. 43)

Case rurali - (Art. 43)

Collocamento di griglie lungo le vie o piazze pubbliche -
(Art. 74 e seguenti)

Colorazioni - (Art. 62)

Commissione Edilizia e sue attribuzioni:

 Composizione - (Art. 1)

 Funzionamento - (Art. 2)

 Competenza - (Art. 3)

 Incompatibilità - (Art. 5)

Riesame - (Art. 6)

Compensi di volumi - (Art. 42)

Computo delle distanze - (Art. 25)

- Condizioni per la concessione d'intercapedini lungo il suolo stradale - (Art. 85 e seguenti)
- Conservazione degli edifici - (Art. 68)
- Contravvenzioni - (Art. 104)
- Copertura tetto - (Art. 57)
- Cornici - (Art. 55)
- Cornicioni - (Art. 55)
- Cortili aperti su strade - (Art. 51)
- Determinazione asse stradale - (Art. 26)
- Destinazione dei distacchi - (Art. 31)
- Distacchi di edifici ricostruiti - (Art. 28)
- Distanza fabbricato dal confine e da altre costruzioni in funzione dell'altezza - (Art. 27)
- Documenti a corredo della richiesta d'autorizzazione - (Art. 13)
- Edifici speciali - (Art. 46)
- Edifici su strada - (Art. 14)
- Esecuzione delle opere - (Art. 106)
- Fabbricati in prossimità di edifici a carattere monumentale - (Art. 49)
- Fabbricati in condizioni particolari - (Art. 50)
- Fabbricati lungo strade statali e provinciali - (Art. 24)
- Fabbricati su strade aderenti - (Art. 20)
- Fabbricati sull'angolo di due strade - (Art. 21)
- Fabbricati tra due strade - (Art. 22)
- Facciate - (Art. 51 - 61)
- Gelosie - (Art. 55)
- Immissione nella fognatura - (Art. 73)
- Lavori abusivi - (Art. 11)
- Località prive di costruzioni - (Art. 47)

- Loggette - (Art. 58)
- Metodo di misura delle distanze - (Art. 19)
- Migliorie - (Art. 44)
- Minima distanza asse stradale - (Art. 23)
- Minima distanza dal confine e da altri fabbricati - (Art. 33 al 36)
- Muri di cinta - (Art. 31)
- Norme igieniche - (Art. 102)
- Norme principali di buona costruzione - (Art. 97 e seguenti)
- Nuove strade - (Art. 23)
- Opere abusive - (Art. 106)
- Opere di pubblica utilità - (Art. 70 - 71 - 72)
- Opere lesive di leggi, regolamenti e diritto dei terzi - (Art. 12)
- Opere proibite sui prospetti su strade - (Art. 53)
- Paracarri - (Art. 66)
- Perimetro dell'abitato entro il quale devono applicarsi le disposizioni del presente regolamento - (Art. 8)
- Piano arretrato - (Art. 38)
- Pitture figurative - (Art. 65)
- Poggioli - (Art. 55)
- Ponti di servizio su strada - (Art. 16)
- Recinzione del cantiere - (Art. 15)
- Restauro e modifiche - (Art. 62)
- Richiesta d'autorizzazione a fare i lavori - (Art. 9)
- Rientranze aperte al pubblico - (Art. 69)
- Rientranze sul suolo pubblico - (Art. 64)
- Serramenti - (Art. 63)
- Soppalchi - (Art. 52)
- Sorveglianza ai lavori - (Art. 103)
- Sovrastrutture a carattere architettonico - (Art. 41)
- Sovrastrutture per i servizi - (Art. 51)

Spessore dei muri - (Art. 59)

Sporgenze - (Art. 58)

Strade private - (Art. 23)

Sviluppo - (Art. 58)

Termine per la comunicazione all'interessato delle determina-
zioni dell'Autorità Comunale - (Art. 10)

Termine per la sistemazione - (Art. 31)

Terreno d'arretramento - (Art. 19)

Tutela della incolumità pubblica - (Art. 17)

Zoccoli - (Art. 55)

TESTO UNICO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO I

COMMISSIONE EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 1.

Composizione.

La Commissione Edilizia è composta:

- 1) del Sindaco o di un Assessore da lui delegato che la convoca e la presiede;
- 2) dell'Ingegnere Capo dei Lavori Pubblici del Comune;
- 3) del Direttore del Reparto Sanità ed Igiene del Comune;
- 4) del Direttore dell'Ufficio di Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria;
- 5) del Direttore dell'Ufficio Belle Arti e Storia del Comune;
- 6) del Comandante del Corpo dei VV. FF. della Provincia;
- 7) dell'Ingegnere Capo della Divisione Ispettorato Edilizio del Comune;
- 8) dell'Ingegnere Capo della Divisione Piani Regolatori del Comune;
- 9) di tre ingegneri estranei agli uffici del Comune;
- 10) di due architetti estranei agli uffici del Comune;
- 11) di un geometra estraneo agli uffici del Comune;
- 12) di due professori di Belle Arti (un pittore ed uno scultore);
- 13) di due costruttori;
- 14) di un avvocato consulente legale del Comune.
- 15) un esperto nel campo turistico, scelto su una terna proposta dall'Ente Provinciale per il Turismo.

Un Ingegnere designato annualmente dal Sindaco fra gli ingegneri dei Lavori Pubblici, anche se membro della Commissione Edilizia, fungerà da relatore per tutte le pratiche sottoposte alla Commissione che richiedano l'applicazione di regolamenti edilizi e la loro interpretazione.

Il relatore dovrà motivare per iscritto le proposte che intende di sottoporre relativamente alle pratiche stesse.

Un impiegato dei Lavori Pubblici, scelto annualmente dal Sindaco assisterà, come segretario, alle adunanze della Commissione e stenderà i verbali delle deliberazioni.

I processi verbali dovranno indicare i pareri dati e, quanto fosse richiesto da uno o più membri della Commissione, il numero dei voti resi pro e contro ogni parere; saranno firmati dal Presidente, da uno dei membri per turno e dal segretario.

Ogni membro della Commissione ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Uno dei membri di cui ai numeri 9 e 10 sarà in rappresentanza dell'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Art. 2

Funzionamento.

La Commissione Edilizia si raduna ordinariamente due volte al mese e straordinariamente quante volte lo esiga il bisogno, a giudizio del Sindaco.

Negli avvisi di convocazione dovranno essere indicate le pratiche sottoposte all'esame della Commissione.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno sette membri della Commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è prevalente.

Se un membro si assenta per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, il Sindaco potrà provvedere alla sua sostituzione.

La Commissione Edilizia potrà scegliere, tra i suoi componenti,

un limitato numero di membri e dare ad essi il mandato di riunirsi in Sottocommissione per esaminare ed esprimere il parere su determinate pratiche di carattere speciale (quali ad esempio: progetti di monumenti da erigersi nei Cimiteri Civici, progetti di costruzioni edilizie che richiedano un accurato esame dal lato estetico ed ambientale, violazioni edilizie di speciale importanza, ecc.).

Quando proceda a tali nomine, il Presidente della Commissione Edilizia (Sindaco o suo delegato), designerà per ciascuna Sottocommissione il proprio rappresentante incaricato di convocarla e presiederla, un Ingegnere dei Lavori Pubblici designato a fungere da relatore ed un impiegato dei Lavori Pubblici designato a fungere da Segretario.

Ciascuna Sottocommissione, quando a voto unanime ne abbia avuto espresso mandato dalla Commissione, agirà per conto proprio ed i suoi pareri avranno parole come se fossero emanati dalla Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia viene nominata dalla Giunta Comunale annualmente nel mese di dicembre ed entra in carica il primo gennaio successivo.

Dei membri di cui ai numeri 9, 10, 11, 12 e 13 soltanto una metà potrà essere rieletta per l'anno successivo, ma nessuno di essi potrà ricoprire la carica per più di due anni consecutivi.

Il membro di cui al n. 15 può restare in carica per non più di due anni consecutivi, pur essendo rieleggibile dopo almeno un anno di intervallo.

Art. 3.

Competenza. Poteri.

La Commissione Edilizia è chiamata a dare il suo parere:

- a) sull'interpretazione, compilazione e sulle eventuali modificazioni dei regolamenti edilizi;
- b) sui piani regolatori e d'ampliamento della Città, sull'apertura di nuove strade, piazze e passeggiate pubbliche, sulle modificazioni da farsi alle loro livellette, nonché su qualsiasi progetto di lavori pubblici;

c) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi tanto nei Civici Cimiteri quanto in altre località pubbliche;

d) sulle dichiarazioni o progetti relativi alla costruzione, ricostruzione o riparazione di edifici, case, muri di cinta o d'altre costruzioni qualsiasi prospicienti il suolo pubblico o gravato di servitù a favore del pubblico: sulle modificazioni alle fronti dei fabbricati verso il suolo medesimo, sulla copertura, cambiamento, chiusura di porte e finestre, ed in generale su tutte le costruzioni e ricostruzioni, come pure sulle variazioni da farsi del suolo pubblico o visibile dal pubblico;

e) sui progetti d'impianti per servizi pubblici, e sui loro particolari esecutivi come mensole, pali, condutture aeree d'ogni genere, ecc., per quanto può interessare l'estetica.

Prima di emettere il proprio parere potrà:

a) richiedere le indicazioni che crederà necessarie in ordine alla solidità, all'igiene delle case e degli altri fabbricati di cui fosse progettata la costruzione, ricostruzione o riparazione;

b) chiamare gli autori dei progetti al fine di avere informazioni e spiegazioni intorno ai medesimi;

c) incaricare un limitato numero di suoi membri perché esamini e riferisca in merito.

Essa emette parere favorevole quando nel tipo presentato, o nelle opere dichiarate dal proprietario, nulla scorge che sia contrario alle norme edilizie vigenti, alle esigenze dell'arte, della sicurezza e dell'igiene, in caso contrario fa conoscere gli emendamenti e le modificazioni opportune perché siano introdotte dal proprietario stesso dietro invito del Sindaco.

E' suo mandato vegliare acchè non si eseguiscano brutture, sconci architettonici, sconcordanze di stile e quelle maniere decorative che palesano deficienza di studio o sono riprovate come di cattivo gusto, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti, nonché di conciliare la

libertà e l'interesse dei proprietari coll'abbellimento della Città e col pubblico vantaggio.

A quest'effetto la Commissione potrà promuovere dal Sindaco verifiche ed ispezioni nei vari fabbricati in costruzione od in riparazione, o alle opere d'arte in corso di esecuzione, per mezzo dei vari impiegati tecnici addetti al Reparto dei Lavori Pubblici.

Art. 4.

La Commissione Edilizia, di propria iniziativa, potrà fare alla civica Amministrazione tutte quelle proposte che crederà convenienti nell'interesse dell'arte, dell'estetica e del pubblico decoro, sia per togliere brutture, sconci architettonici esistenti, sia anche per migliorare l'aspetto della Città.

Art. 5.

Incompatibilità.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato direttamente o indirettamente, alcuno dei suoi membri, questi si asterrà dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Art. 6.

Riesame.

Un progetto edilizio, sui cui la Commissione abbia espresso il proprio parere, non può essere ripresentato alla Commissione stessa, per iniziativa dell'interessato, se non in caso di varianti che giustifichino un nuovo esame. Quando la Commissione abbia espresso parere

contrario al progetto sottoposte, l'interessato potrà, entro quindici giorni dalla comunicazione fattagliene, chiedere di essere sentito personalmente in una successiva riunione e per una sola volta.

Art. 7.

Dichiarazioni.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, provvede sulle dichiarazioni di nuove opere, costruzioni di case, edifici od altri fabbricati, nonché di ricostruzioni, modificazioni e restauri generali o parziali a quelli esistenti.

CAPITOLO II

**PERIMETRO DELL'ABITATO
ENTRO IL QUALE DEVONO APPLICARSI LE
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Art. 8.

Le prescrizioni del presente regolamento s'intendono estese a tutto il territorio del Comune di Genova segnato in tinta rosa nella planimetria allegata.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei Regolamenti del Comune contrarie al presente regolamento.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Richiesta di autorizzazione.

Coloro che intendono fare nel territorio del Comune nuove costruzioni, ampliare quelle esistenti, modificarne la struttura o l'aspetto, procedere a demolizioni ovvero alla sistemazione di aree che richieda di alterare lo stato esistente del terreno naturale, debbono richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, nel modo e nella forma prescritta dall'art. 13, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti comunali.

La domanda di autorizzazione deve contenere, oltre a quanto richiesto dal successivo art. 13, l'elezione del domicilio nel Comune di Genova.

Art. 10.

Termini.

L'Autorità Comunale prenderà in esame il progetto consultando gli Uffici, gli Enti competenti e la Commissione Edilizia, e comunicherà le proprie determinazioni al proprietario non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione della domanda.

Art. 11.

Lavori abusivi.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo il progetto approvato, ovvero sia constatata l'inosservanza

vanza delle disposizioni edilizie, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

Nel caso di lavori iniziati senza autorizzazione o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida, ordinare la demolizione a spese del contravvenuto senza pregiudizio delle sanzioni penali, secondo la procedura prevista dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge Urbanistica.

Art. 12.

Opere lesive di leggi regolamenti e diritti dei terzi.

L'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore e non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti, sotto la propria responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi. In caso di inosservanza potrà il Sindaco revocare il nulla osta concesso ed ingiungere la riforma delle opere eseguite od anche provocarne la demolizione a' sensi dell'art. 11.

Art. 13.

Documenti a corredo della richiesta di autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente regolamento, nonché quelle per varianti a progetti già approvati, devono comprendere:

a) Domanda al Sindaco, coll'indicazione del cognome e nome del richiedente, del suo recapito nel Comune, del cognome e nome del progettista, del genere di lavoro progettato, della località in cui dovrebbe essere eseguito, del sistema di costruzione.

Il presentatore del progetto dovrà dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilità e con l'obbligo di rispondere pertanto personalmente per ogni conseguenza dipendente da errata dichiarazione, il nome, cognome e domicilio proprio e quello del proprietario del terreno.

b) Planimetria generale della località nella scala di 1:1000 o di 1:500, estesa per un raggio di non meno di metri 25 tutto attorno all'area relativa al progetto, area che verrà indicata in tinta rosa ed opportunamente quotata, sia delle quote di terreno che di progetto. In ogni caso detta planimetria dovrà essere compilata in modo che non possa lasciare dubbio sulla ubicazione del fabbricato da costruirsi.

c) Piante dei vari piani del fabbricato in progetto, nella scala 1:100.

d) Sezioni trasversale e longitudinale nella scala 1:100.

e) Sezioni schematiche trasversale e longitudinale, nella scala non minore di 1:500, estese ai fabbricati che contornano la costruzione progettata, portanti le indicazioni di altezza e di distacchi progettati e di quelli esistenti.

Queste sezioni sono superflue per progetti di costruzioni in aperta campagna.

f) Prospetti della costruzione progettata nella scala non minore di 1:100. Salvo casi particolari sarà, in genere, sufficiente il disegno del prospetto principale.

g) A richiesta degli uffici, fotografie della località portanti in linea rossa la sagoma del costruendo edificio.

Tutti i disegni di cui sopra (da presentarsi in quattro copie in carta libera) dovranno essere firmati dal richiedente e da un professionista autorizzato a' sensi di legge.

I progetti di costruzioni da elevarsi in aperta campagna, o in località discoste da qualche centro fabbricato principale, occorre siano corredati inoltre di uno schematico disegno planimetrico di riferimento alla Carta Militare 1:25.000, colla indicazione, mediante segno rosso, della zona a cui il progetto è riferito.

Per la compilazione dei disegni dovranno adottarsi le seguenti tinte convenzionali: Nero per indicare opere preesistenti; giallo per indicare demolizioni e scavi; rosso per indicare nuove costruzioni e riempimenti.

Di fronte all'Autorità comunale il Direttore delle opere ed il proprietario hanno anche la responsabilità riflettente la esecuzione.

Art. 14.

Edifici su strada.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine colla sede di strada aperta, o da aprirsi in conformità al piano regolatore, il proprietario deve, nell'allineamento, attenersi esattamente ai punti di linea e di livello che è suo obbligo domandare in tempo utile, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità comunale entro un mese dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti colla strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manovali e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati comunali.

Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

Art. 15.

Recinzione del cantiere.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie in margine a vie o spazi pubblici, o aperti al pubblico, deve chiudere il luogo destinato all'opera, verso dette vie o spazi pubblici, con un assito di aspetto deco-

roso, alto almeno m. 2, costruito secondo le linee e modalità prescritte dall'autorità comunale, salvo che all'impianto non ostino ragioni di viabilità nel qual caso provvederà a termini dell'articolo 16 seguente.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il costruttore deve prima ottenere la licenza dell'autorità comunale, a termine delle disposizioni date dal regolamento di polizia stradale approvato con R.D. 8 gennaio 1905, n. 24 e dal regolamento locale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentando domanda all'Autorità comunale e procedendo, in concorso coi funzionari comunali, alla constatazione dei marciapiedi e dei materiali di sistemazione stradale, che verranno compresi nell'assito, o comunque occupati o manomessi.

Deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, nonché di una somma, da determinarsi caso per caso dall'autorità comunale, a titolo di anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale e delle ulteriori tasse dovute.

Art. 16.

Ponti di servizio su strada,

Quando non sia permessa la costruzione dell'asito (steccato), il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad una altezza minore di m. 3,50 misurati dal punto più alto del suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Trattandosi di ponti a sbalzo, l'altezza sul piano della strada non potrà essere inferiore a metri 4 misurati come sopra.

Art. 17.

Tutela della incolumità pubblica.

Sia nella costruzione di nuovi edifici che nella riparazione o riforma di fabbricati esistenti, o di parte di essi il proprietario deve

eseguire tutte le opere necessarie per la tutela dell'incolumità dei passanti sulle strade pubbliche, private o d'accesso pubblico, e per eliminare ogni pericolo e danno ai passanti, e recare il minor incomodo possibile al pubblico ed ai terzi. L'autorità comunale potrà prescrivere tutte quelle altre opere che crederà necessarie per meglio garantire la sicurezza pubblica.

Art. 18.

Cartello indicatore.

All'ingresso di ogni cantiere di lavori, anche di demolizione, dovrà essere collocato un cartello in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a m. 1,20 per 0,70 portante le seguenti indicazioni:

Cognome e nome del Direttore dei lavori e dell'Impresa assuntrice.

Qualora si tratti di costruzione, dovrà aggiungersi il cognome e nome del progettista e l'altezza da raggiungersi in corrispondenza dell'asse della facciata principale.

Copia del progetto approvato dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione.

CAPITOLO IV

**DISPOSIZIONI GENERALI
RELATIVE ALLA FABBRICABILITA'**

Art. 19.

Metodo di misura.

Terreno di arretramento.

L'altezza dei fabbricati è misurata sull'asse della loro facciata a partire dal marciapiedi, mancando questo dal suolo della via o piazza,

o dal terreno sistemato, su cui i fabbricati sorgono, fino al ciglio di gronda.

Nel caso di strade in pendenza, il punto più alto della facciata non dovrà eccedere di metri uno e centimetri 50 l'altezza massima consentita a termini dei seguenti articoli relativi all'altezza delle case.

Quando i fabbricati venissero costruiti all'indietro dello allineamento delle vie o piazze, l'arretramento sarà considerato agli effetti del computo dell'altezza, a condizione che sia sistemato a livello della strada o piazza.

Perchè un fabbricato non sia considerato lungo una strada occorre che ne disti almeno metri quindici.

Art. 20.

Fabbricati su strade aderenti.

Se l'edificio costruendo si trova lungo una strada aderente ad altra, si potrà, agli effetti dell'altezza considerare asse stradale la linea mediana tra i margini opposti delle due vie. Dall'altezza da assegnarsi alle case, computata in rapporto alla distanza degli edifici stessi da tale linea, sarà però dedotta un'altezza pari al dislivello tra le due strade diviso per la larghezza della strada su cui il fabbricato deve elevarsi e moltiplicato per la larghezza della strada aderente. L'altezza risultante non dovrà però superare la massima ammessa per la zona in cui il fabbricato deve sorgere. Sarà sempre consentita una altezza pari a quella che compete alla costruzione in rapporto alla distanza della costruzione stessa dall'asse della strada su cui sorge, qualora dal computo come sopra stabilito ne risultasse una altezza inferiore.

Art. 21.

Fabbricati sull'angolo di due strade.

Se la costruzione è compresa nell'angolo formato dall'incontro di due strade o nell'angolo di incontro tra una strada ed una piazza,

indipendentemente dalle quote altimetriche di queste, l'altezza consentita sulla strada di maggiore larghezza sarà pure consentita sulla strada di larghezza minore, ma limitatamente ad una risvolta di metri 10. La restante parte del fabbricato dovrà avere l'altezza prescritta in rapporto alla distanza dall'asse della strada minore.

Art. 22.

Fabbricati tra due strade.

Quando un fabbricato si trova tra due strade di larghezza diversa l'altezza consentita dalla strada di maggiore larghezza sarà pure consentita su quella di larghezza minore a condizione che l'altezza risultante, per effetto della ricorrenza della quota di gronda, non superi i quattro terzi di quella che potrebbe il fabbricato raggiungere nei rapporti della via stessa; in caso contrario la costruzione sarà divisa in due parti con altezza per ciascuna corrispondente a quella consentita dalla distanza dall'asse della strada su cui prospetta e limitata in modo che il corpo di fabbricato più elevato non emerga al disopra del piano passante per la linea di gronda del corpo più basso facente coll'orizzontale l'angolo di tangente 1,50.

Art. 23.

Strade private.

Minima distanza.

Nuove strade.

Agli effetti del presente regolamento le strade private e le vicinali, potranno a giudizio del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, essere considerate come quelle pubbliche.

Nessuna nuova costruzione potrà sorgere a distanza inferiore a metri quattro dall'asse di qualsiasi strada.

Nella formazione di qualsiasi passaggio, che agli effetti del presente regolamento possa essere considerato strada, dovrà tenersi la

distanza di almeno metri quattro tra le fronti di costruzione vicine esistenti e l'asse stradale. Solo nel caso di strade da aprirsi tra le costruzioni esistenti e discoste tra loro meno di metri otto, sarà permesso di sistemare l'asse stradale a meno di metri quattro, dalle fronti dei fabbricati, in corrispondenza dell'asse stradale a meno di metri quattro, dalle fronti dei fabbricati, in corrispondenza dell'asse del distacco.

Art. 24.

Strade statali e provinciali.

Per quanto riguarda la distanza di fabbricati e di altre opere da farsi lungo le strade già statali e provinciali passate e che passeranno al Comune di Genova, rimangono in vigore le prescrizioni dell'art. 66 cap. IV (polizia delle strade) della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *f*) e delle successive disposizioni contenute nel Capo 1° del R.D.L. 2 dicembre 1928 n. 3179.

Art. 25.

Computo delle distanze.

Le disposizioni che regolano l'altezza dei fabbricati in rapporto alla distanza dell'asse stradale devono essere applicate computando la media dall'asse stradale.

Quando la fronte di un fabbricato sia costituita da linea spezzata, da rientranze od avancorpi, il computo sarà effettuato assumendo la media distanza dall'asse stradale, singolarmente per ogni tratto di fronte, ed assegnando ad ogni tratto l'altezza che ad esso compete in rapporto a tale computo. Deve intendersi per distanza di un elemento di fronte del fabbricato dall'asse stradale, la lunghezza della perpendicolare all'asse stradale condotta orizzontalmente da tale elemento di fabbricato.

Art. 26.

**Determinazione
dell'asse stradale.**

Quando non sia facilmente rintracciabile l'asse stradale, o sorga contestazione in merito, spetta al Sindaco, sentiti gli Uffici competenti, di determinare la posizione.

In genere sarà considerato asse stradale il luogo dei punti medi della larghezza stradale, misurata in modo che ciascuna linea corrispondente ad una misura di larghezza stradale si intersechi ad angolo retto con la linea che determina l'asse stradale.

Art. 27.

**Altezza nei distacchi.
Distanza dal confine.**

L'altezza dei fabbricati su ogni fronte prospiciente un distacco agli effetti della determinazione dell'ampiezza del distacco stesso e della distanza da tenersi dal confine di proprietà, sarà misurata dalla quota media ponderale del marciapiede regolamentare, lungo la fronte del fabbricato nel distacco che si considera al ciglio di gronda.

Fermo restando quanto stabilito dai seguenti articoli 33 - 34 - 35 - 36, ogni fronte secondaria, prospiciente un distacco, dovrà distare dal confine di proprietà almeno un quarto della propria altezza e da altre costruzioni almeno la metà dell'altezza medesima.

Art. 28.

Distacchi di edifici ricostruiti.

Quando trattasi della ricostruzione di vecchi edifici, il Sindaco potrà concedere, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, che distacchi di nuova formazione ed ingranditi, abbiano dimensioni minori, fino alla metà di quelle regolamentari.

Art. 29.

**Altezza massima sui distacchi.
Sistemazione dei distacchi.**

Quando il terreno (distacco) alle spalle ed ai fianchi del fabbricato sia ad un livello naturale più in basso di quello su cui prospetta la fronte principale, in base ad una sistemazione preventivamente approvata dal Sindaco, purché la distanza dal confine della proprietà e da altre costruzioni risulti regolarmente (a sensi dell'art. 27), sarà su dette parti consentita un'altezza maggiore di quella risultante sulla fronte principale.

Tale altezza sarà misurata sull'asse della fronte cui si riferisce, a partire dal terreno sistemato fino al ciglio di gronda e dovrà essere limitata come segue:

- per i fabbricati cadenti nella zona 3^a: limite massimo d'altezza m. 31,50 che potrà però elevarsi a m. 35 per quei fabbricati che, secondo il disposto dell'art. 38, possono raggiungere in facciata l'altezza di m. 30;
- per i fabbricati cadenti nella zona 3^a: limite massimo d'altezza m. 24,50;
- per i fabbricati cadenti nella zona 4^a: limite massimo d'altezza m. 20,50;
- zona 5^a: il limite massimo di altezza non potrà in ogni caso superare i metri 15,50.

Tutti i piani di abitazione che a termini della presente disposizione venissero eventualmente ricavati sotto il piano terreno, ai fianchi ed alle spalle, dovranno corrispondere alle norme del Regolamento d'Igiene Edilizia ed in particolare a quanto prescrive l'art. 13 di detto Regolamento.

I terreni a lato delle fronti secondarie dei fabbricati dovranno essere sistemati a piano orizzontale, salvo la lieve inclinazione necessaria per lo scolo delle acque.

La sistemazione dovrà essere estesa, normalmente, alle fronti secondarie, per una zona non inferiore alla distanza regolamentare dal confine della proprietà.

Art. 30.**Altezze per parti di fronti.**

Nella costruzione di nuovi edifici l'osservanza delle prescrizioni regolamentari deve verificarsi per le fronti o parti di fronti, rispetto alle fronti, o parti di fronti, degli altri edifici esistenti e rispetto alle distanze dai confini di proprietà.

Il computo per stabilire le distanze medie da altre costruzioni o dai confini di proprietà, per le fronti che non risultano lungo strade sarà effettuato seguendo un criterio in tutto simile a quello indicato nel precedente art. 25.

Art. 31.**Destinazione dei distacchi.****Muri di cinta.****Termine per la sistemazione.**

Gli spazi attorno alle case, quando non siano destinati al transito, dovranno essere decorosamente destinati a giardino, mediante aiuole, piante, fiori e simili; una fascia però lungo le pareti degli edifici, della larghezza non minore di metri uno dovrà essere pavimentata di materiale impermeabile.

Gli spazi così sistemati a giardino, come ogni altro giardino annesso alle abitazioni ed ogni altra superficie scoperta attorno alle case, non dovranno essere recinti o suddivisi che mediante cancellate libere in ferro infisse sopra banchine, o muri aventi dal suolo un'altezza non superiore a metri uno, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza. E' vietato di addossare, anche in parte, a tali cancellate tavole, lamiere od altro.

Quando si tratti di giardini non formanti distacco fra casa e casa, potrà il Sindaco accordare qualche deroga alle presenti disposizioni per le parti che non prospettino su strade o piazze.

Nei suddetti spazi aperti non potranno elevarsi costruzioni in soprasuolo, né conservarsi materiali in deposito, vecchie costruzioni, muri e simili.

I comuni muri di cinta, di altezza superiore a quella sopra stabilita, potranno a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, essere consentiti in stabilimenti industriali, in località aventi carattere rurale od in aperta campagna.

Le prescrizioni relative alla sistemazione a giardino degli spazi attorno alle case o alla sistemazione a passi pubblici, totalmente od in parte (e in questo caso la parte non destinata a strada dovrà essere destinata a giardino), sono applicabili anche agli spazi attorno ai fabbricati attualmente esistenti ed i proprietari dei medesimi dovranno uniformarvisi entro un anno dalla pubblicazione della presente disposizione, sopprimendo qualsiasi opera od ingombro che impedisca il libero prospetto e la diretta circolazione dell'aria e della luce.

CAPITOLO V

ALTEZZA DEI FABBRICATI

Art. 32.

Zone di R. E.

Agli effetti dell'altezza a cui le costruzioni possono essere elevate, il territorio del Comune di Genova è ripartito in 5 zone denominate: zona 1.a - zona 2.a - zona 3.a - zona 4.a - zona 5.a, circoscritte nei modi risultanti dalla planimetria annessa e dai limiti in seguito specificati per ciascuna zona.

Oltre quelli particolarmente elencati negli articoli seguenti, sono esclusi i territori compresi nei limiti di piani regolatori approvati dopo il 1° gennaio 1934, per i quali rimangono in vigore le relative norme edilizie.

Art. 33.

1° zona. Delimitazione.

Altezza. Distacchi.

Lunghezza delle fronti.

a) La Zona 1.a è circoscritta nei seguenti limiti:

Genova-Centro e Genova San Pier d'Arena: tutto il territorio compreso tra la quota zero e la quota cento sul livello medio del mare, ad esclusione delle aree cadenti entro i limiti di piani regolatori approvati regolarmente dalle Superiori Autorità.

b) L'altezza massima dei fabbricati compresi nella presente Zona 1.a non potrà eccedere le tre volte la distanza dall'asse della strada, o della piazza, o d'altro spazio inedificabile, su cui prospettano né, in ogni caso, i metri 26,50.

Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 27, la distanza minima dal confine della proprietà non potrà essere inferiore a metri quattro ed il distacco minimo da altre costruzioni non potrà essere inferiore a metri otto.

I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi caseggiati, o circoscritto alle piante di più fabbricati, non dovranno eccedere i metri 40.

Qualora però la somma di tutti i lati di detto rettangolo non superi i metri 150 sarà consentita una lunghezza maggiore delle fronti fino al massimo di m. 60.

Art. 34.

2° zona. Delimitazione.

Altezza. Distacchi.

Lunghezza delle fronti.

a) La zona 2.a è circoscritta nei seguenti limiti:

Genova-Centro: tutto il territorio compreso entro i limiti di piani regolatori approvati regolarmente dalle Superiori Autorità a tutto il 1° gennaio 1934. Tutto il rimanente territorio del Comune compreso tra la quota zero e la quota 100 sul livello del mare.

Fanno eccezione il territorio compreso entro i limiti del piano

regolatore di Albaro e del piano Regolatore di massima di alcune zone del Centro della Città, approvato con R.D. 8 novembre 1932, n. 1390 per Genova-Centro ed il territorio compreso entro i limiti del piano regolatore di Voltri, per i quali restano in vigore le relative norme edilizie, nonché il territorio di Genova-Centro e di San Pier d'Arena, per il quale è già disposto dal precedente articolo.

b) L'altezza massima dei fabbricati compresi nella presente Zona 2.a non potrà eccedere le tre volte la distanza dall'asse della strada o della piazza o d'altro spazio inedificabile, su cui prospettano né, in ogni caso, i metri 23,50.

Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 27 la distanza minima dal confine della proprietà non potrà essere inferiore a metri 4 ed il distacco minimo da altre costruzioni non potrà essere inferiore a metri 8.

I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi caseggiati, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 40.

Qualora però la somma di tutti i lati di detto rettangolo non superi i metri 150 sarà consentita una lunghezza maggiore delle fronti fino al massimo di metri 60.

Art. 35.

3^a zona. Delimitazione.

Altezza. Distacchi.

Lunghezza delle fronti.

a) La Zona 3.a è circoscritta nei seguenti limiti:

Tutto il territorio del Comune compreso tra la quota 100 e la quota 200 sul livello medio del mare.

b) L'altezza dei fabbricati compresi nella presente Zona 3.a non potrà eccedere le 8 volte la distanza dall'asse della strada o della piazza o d'altro spazio inedificabile, su cui prospettano, né in ogni caso, i metri 19,50.

Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 27, la distanza minima dal confine della proprietà non potrà essere inferiore a metri 5 ed

il distacco minimo da altre costruzioni non potrà essere inferiore a metri 10.

I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi caseggiati, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 30.

Qualora però la somma di tutti i lati di detto rettangolo non superi i metri 110 sarà consentita una lunghezza maggiore delle fronti fino al massimo di metri 40.

Art. 36.

4ª zona. Delimitazione.

Altezza. Distacchi.

Lunghezza delle fronti.

a) La zona 4.a è circoscritta nei seguenti limiti:

Genova-Centro per il territorio a ponente del torrente Bisagno, Bolzaneto per il territorio a levante del torrente Polcevera e Rivarolo, tra la quota 200 e la quota 300 sul livello medio del mare. Per tutto il rimanente territorio del Comune tra la quota 200 e la quota 500 sul livello del mare.

b) L'altezza dei fabbricati compresi nella presente Zona 4.a non potrà eccedere le 3 volte la distanza dall'asse della strada o della piazza, o d'altro spazio inedificabile, su cui prospettano, né in ogni caso i metri 15,50.

La distanza minima dal confine della proprietà non potrà essere inferiore a metri 6 e il minimo distacco da altre costruzioni non potrà essere inferiore a metri 12.

I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi fabbricati, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 20.

Qualora però la somma di tutti i lati di detto rettangolo non superi i metri 70 sarà consentita una lunghezza maggiore delle fronti fino al massimo di metri 25.

Art. 37.

**5° zona. Delimitazione.
Fabbricabilità.**

a) La zona 5.a è circoscritta nei seguenti limiti:

Genova-Centro a ponente del torrente Bisagno, Bolzaneto a levante del torrente Polcevera e Rivarolo, per il territorio soprastante alla quota 300 sul livello medio del mare. E per tutto il rimanente territorio del Comune soprastante la quota 500 sul livello medio del mare.

b) Per mantenere le caratteristiche panoramiche ed il libero prospetto della Città, del Porto, dei contorni e del mare ai diversi punti del territorio compreso nella presente Zona 5.a, l'Autorità Comunale potrà vietare in essa qualunque costruzione o permetterne la esecuzione in date posizioni e sotto determinate limitazioni di superficie e di altezza, previo il consenso della Soprintendenza per la conservazione delle bellezze panoramiche. In ogni caso però, le costruzioni eventualmente consentite in questa Zona 5.a non potranno eccedere le altezze e le dimensioni consentite per la Zona 4.a.

Art. 38.

**Piano arretrato.
Piano totale.**

Quando un fabbricato sia coperto a forma di terrazzo, sopra di questo sarà permessa la elevazione di un piano, convenientemente decorato, che disti almeno m. 3,50 dal vivo esterno dei muri perimetrali; l'altezza di questo piano non potrà essere maggiore di metri 4, misurata dal piano di gronda del caseggiato.

Tale piano sarà coperto a terrazzo, sul quale potranno elevarsi soltanto le opere previste nell'art. 56; però la difesa non potrà essere costituita che da una ringhiera totalmente in ferro, con eventuale zoccolo in muratura non più alto di cm. 40, e dell'altezza complessiva non superiore ad un metro sul piano del terrazzo.

L'elevazione di tale piano arretrato non sarà consentita su quei

fabbricati esistenti che, relativamente all'altezza ed ai distacchi, non siano uniformati alle disposizioni del presente regolamento.

Per i fabbricati cadenti nella 1.a e 2.a zona che abbiano planimetricamente tutto all'intorno spazio libero da costruzioni in soprasuolo per almeno metri 15 e che si trovino lungo una via o piazza od altro spazio inedificabile di larghezza non inferiore a metri 20, sarà consentita l'altezza massima di metri 30, purché le distanze dai confini della proprietà siano regolamentari. La loro copertura dovrà essere a forma di terrazzo sul quale non potrà elevarsi il piano arretrato di cui sopra, e sarà esclusa qualsiasi costruzione all'infuori delle opere previste nell'art. 56.

Fabbricati a cavallo Art. 39.
di due zone.

Se una nuova costruzione sorgerà in due zone di quelle sopra specificate sarà considerata per intero nella zona di numerazione più elevata.

Fabbricati a cavallo Art. 40.
di zona.

Nessun fabbricato cadente in una zona a valle di altra, di numerazione più elevata, potrà superare in altezza la quota sul livello medio del mare che potrebbero avere le costruzioni immediatamente a monte, cadenti nella zona di numerazione più elevata, qualora queste raggiungessero l'altezza massima consentita per la loro zona.

Sovrastrutture a Art. 41.
carattere architettonico.

Per tutti i fabbricati potrà essere consentita, a giudizio del Sindaco e previo parere favorevole della Commissione Edilizia e della

Soprintendenza ai Monumenti, la costruzione di soprastrutture giustificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a condizione che:

a) il volume fabbricato al disopra del piano orizzontale passante per la linea di gronda del caseggiato sia almeno compensato da altrettanto volume eseguito in meno nella parte sottostante;

b) il volume come sopra eseguito in meno sia costituito da arretramenti sulle fronti esterne d'interesse per il movimento delle masse architettoniche;

c) ciascuna soprastruttura venga arretrata dalle fronti esterne del fabbricato almeno di un terzo della sua altezza.

Non sarà considerata come diminuzione di volume la formazione di cortili interni chiusi, o di cortili aperti (i quali ultimi sono vietati nelle facciate prospettanti su strade o piazze salvo quanto è stabilito nell'art. 51).

Art. 42.

Compensi di volume.

E' in facoltà del Sindaco di autorizzare compensi di volume in altezza tra i vari corpi, o tra le varie parti di uno stesso fabbricato quando, a giudizio della Commissione Edilizia, tale disposizione rappresenti una soluzione estetica e di interesse generale per la Città, migliore di quanto potrebbe effettuarsi in applicazione dell'espressione letterale delle disposizioni edilizie. In nessun caso però potrà essere autorizzato, per un fabbricato, un volume complessivo maggiore di quello che risulterebbe con l'applicazione letterale delle disposizioni dei precedenti articoli.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE A CONDIZIONI SPECIALI

Art. 43.

**Case economiche.
Case rurali.**

Ad agevolare la costruzione delle più modeste abitazioni, contemplate dalle leggi sulle case popolari, il Sindaco, sentiti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia, potrà, caso per caso, autorizzare quei temperamenti alle disposizioni del presente Regolamento i quali, senza menomare le esigenze dell'estetica, procurino una economia di costruzione.

Tali temperamenti potranno pure essere consentiti dal Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, per le costruzioni cui sarà riconosciuto il carattere complementare rurale per trovarsi isolate nelle campagne e per essere destinate esclusivamente alle famiglie addette alla condizione di fondi rustici.

Art. 44.

Migliorie.

Quando si tratti di riforme di edifici esistenti potrà il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, autorizzare l'esecuzione di lavori che rappresentino evidenti ed importanti migliorie ancorché in essi non siano rigorosamente osservate tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 45.

Ampliamenti e alzamenti.

Per la ricostruzione, sopraelevazione od ampliamento di fabbricati già esistenti, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicheranno alla parte ricostruita,alzata o d'ampliamento e l'alzamento o l'ampliamento non saranno consentiti, se, a giudizio del Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, il lavoro nel suo complesso non rappresenterà un vantaggio estetico od igienico anche per la parte di fabbricato esistente.

Art. 46

Edifici speciali.

Quando si tratti della costruzione di stabilimenti industriali, di scuole, di chiese, di edifici pubblici ed in generale di edifici destinati ad usi affatto speciali, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà concedere le maggiori altezze, sia nei confronti delle strade che nei distacchi tra i vari fabbricati facenti parte dello stesso insieme di costruzioni, e le maggiori dimensioni che siano richieste dallo speciale uso cui il fabbricato è destinato o dallo speciale insieme estetico od ornamentale.

Art. 47.

Località prive di costruzioni.

Coloro che intendono costruire nelle località in cui non esistano case od altri edifici, devono presentare prima della domanda di cui all'art. 9, progetto di massima comprendente anche la viabilità e la sistemazione stradale, per consentire quelle preventive intelligenze, tra i proprietari e l'Autorità Comunale, sui distacchi che nell'inte-

resse pubblico possano occorrere fra le case od edifici medesimi, al fine di conservare la libertà delle visuali di interesse panoramico e la diretta circolazione dell'aria e della luce; ed anche, ove fosse del caso, perché l'Autorità Comunale possa promuovere opportunamente la dichiarazione di pubblica utilità a termini di legge.

Art. 48.

Fabbricati in prossimità di giardini e passeggiate pubbliche.

Lo stesso obbligo di presentare tempestivamente, prima di intraprendere i lavori, la domanda di cui all'art. 9 incombe a quei proprietari, o loro rappresentanti i quali intendono costruire nuove case od altri edifici, o sopraelevare gli attuali, nelle località limitrofe o sottostanti a giardini pubblici, a pubbliche passeggiate ed in generale, luoghi aperti al pubblico: e ciò allo scopo che il Comune possa, quando lo creda, promuovere dichiarazioni di pubblica utilità, a norma di legge, per impedire qualunque costruzione o limitarne l'altezza all'effetto di mantenere libero il prospetto dei contorni della Città e del Porto, nonché dei circostanti poggi, colline, vallate e pianure.

Art. 49.

Fabbricati in prossimità di edifici a carattere monumentale.

Le costruzioni che dovessero sorgere negli immediati dintorni di edifici di carattere monumentale, dovranno essere limitate, in altezza ed in dimensioni nei modi che stabilirà il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, allo scopo che non venga deturgata, o turbata, la visuale d'insieme dell'opera monumentale nei confronti e nei reciproci rapporti colle costruzioni vicine.

Art. 50.

Fabbricati in condizioni particolari.

Quando un fabbricato venga progettato in condizioni non tassativamente previste dal presente regolamento, spetta al Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia, di determinare l'altezza a cui può elevarsi, stando però nei limiti delle altezze massime relative alla zona di territorio in cui il fabbricato stesso deve sorgere.

CAPITOLO VII

**OPERE ESTERIORI ALLE CASE
E DISPOSIZIONI DI PUBBLICO INTERESSE**

Art. 51.

**Facciate.
Cortili aperti su strade.**

Le fronti delle case e degli edifici in genere prospettati verso vie e spazi pubblici, o comunque da questi visibili, devono (con speciale riguardo alla loro ubicazione) corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

I cortili aperti e le rientranze interessanti esclusivamente le facciate prospettanti su strada o piazze dovranno avere una profondità non superiore alla metà della larghezza.

Art. 52.

Soppalchi.

I soppalchi e dimezzamenti di ambienti non sono consentiti.

Per i negozi ed i magazzini che abbiano altezza interna non inferiore a metri 4,80, larghezza non inferiore a metri 4 e superficie non inferiore a mq. 39, potrà concedersi la costruzione attorno alle pareti, esclusa quella sua fronte principale del caseggiato (a meno che non si realizzi una adeguata soluzione architettonica) di una poggiolata in modo da mantenere la unicità del locale ed a condizione che:

- la poggiolata su ciascun lato non abbia sporgenza maggiore di $1/4$ della larghezza del locale e che la superficie totale di essa non sia superiore ad $1/3$ della superficie del pavimento del locale stesso;
- che sia limitata verso l'interno del locale esclusivamente con ringhiera;
- che la parte sottostante alla poggiolata sia pure libera da pareti divisionali.

Art. 53.

Opere proibite sui prospetti su strade.

Non è permessa la costruzione di casotti, di latrine, di condotte di latrine, di canne fumarie e di camini sporgenti dai muri perimetrali visibili dal suolo pubblico e d'accesso pubblico. I tubi di condotta per il gas e le condutture elettriche di ogni genere dovranno essere esterni, sulle facciate secondarie degli edifici o nei cortili, aperti o chiusi, o nelle chiostrine.

Art. 54.

Canne da fumo.

Le condotte da fumo delle abitazioni non potranno poggiare direttamente o essere a contatto con armature, solai o altre opere in

legno; dovranno essere separate da massiccio in cotto, o in materiale refrattario o in altra materia isolante, di almeno 15 centimetri di spessore.

Le condotte da fumo saranno costrutte con tubi non metallici, esattamente congiunti, o di canne murali, saranno internamente lisce, impermeabili e fatte in modo che si possa facilmente praticarne la pulitura; termineranno in comignoli o fumaioli, solidi, solidamente assicurati e di forma estetica.

Solo in casi speciali, a giudizio del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, saranno permessi camini in lamiera.

Art. 55.

**Zoccoli. Cornici.
Poggioli. Gelosie.
Cornicioni.**

Le parti inferiori delle case, edifici e muri, devono essere munite di uno zoccolo in pietra naturale od artificiale, che non occupi però alcuna parte dell'area pubblica, salvo il caso di speciali concessioni.

Le cornici e decorazioni fisse dei portoni d'ingresso atri, botteghe, e di qualunque apertura d'accesso sulla pubblica via, non possono sporgere oltre il vivo dello zoccolo. Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà autorizzare, caso per caso, uno sporto maggiore, oltre il vivo dello zoccolo, quando si tratti di portali principali d'ingresso dalla pubblica via agli edifici, atri o botteghe, sempre quando le esigenze della viabilità lo consentano.

Non possono costruirsi poggioli, dadi, cornici, se non superiormente all'altezza di metri 3,50 dal suolo e la loro sporgenza non potrà essere maggiore di centimetri 35. La sporgenza dei poggioli potrà raggiungere il massimo di metri 1,20 quando queste opere siano costrutte ad altezza non minore di metri 4,50 dal suolo. L'altezza si misura dal marciapiedi alla parte inferiore del loro sostegno e, per le cornici, alla parte inferiore delle modanature.

Le gelosie, o persiane, che si aprono all'esterno e le inferriate sporgenti in fuori sono solo consentite ad altezza di almeno metri 3,50 dal suolo.

La sporgenza dei cornicioni non potrà essere superiore ad un diciottesimo dell'altezza del fabbricato e non potrà oltrepassare l'oggetto massimo di metri 1,20 compresa la gronda.

Il Sindaco tuttavia, in seguito a parere favorevole della Commissione Edilizia, può permettere sporti maggiori dei massimi consentiti dal presente articolo, quando si tratti di edifici pubblici o privati, i quali, per il pregio della loro decorazione architettonica, possano concorrere all'abbellimento e decoro della Città.

Art. 56.

Sovrastrutture per i servizi.

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 38 quando un fabbricato sia coperto a forma di terrazzo, sopra di questo non sarà consentita alcuna costruzione, ad eccezione di una difesa costituita da parapetto, balaustra o ringhiera dell'altezza non superiore ad un metro sul piano del terrazzo; i fumaioli, gli sfiatatoi delle latrine; i parafulmini e simili; le botole d'accesso di altezza non maggiore di metri 2,40 se coperte con soletta piana e con altezza non maggiore di metri 2 alla linea di gronda se coperte con tetto a falde inclinate. In quest'ultimo caso le falde di copertura dovranno corrispondere, in numero, ai lati formanti la struttura in modo che la linea di gronda abbia a risultare in un piano orizzontale.

Uguali disposizioni di altezza e di forma valgono per eventuali lucernai per l'illuminazione delle scale e per eventuali casotti per riparo e difesa dai raggi solari dei serbatoi dell'acqua. Queste costruzioni dovranno sorgere possibilmente nella parte centrale del terrazzo e la loro altezza sarà misurata dal pavimento del terrazzo stesso; quando per inderogabile necessità, dovessero sorgere in prossimità del perimetro dovranno essere convenientemente decorate.

Art. 57.

Coperture a tetto.

Le coperture degli edifici, di qualunque forma esse siano non potranno avere un'inclinazione maggiore di 35 gradi sull'orizzonte, salvo il caso di costruzioni ornamentali, di speciali stili architettonici, per i quali sarà necessaria l'approvazione del Sindaco, col previo parere della Commissione edilizia.

Per la copertura dei tetti e dei terrazzi dovrà essere impiegato materiale di tinta scura, o meglio ardesia, onde conservare alla Città la sua caratteristica colorazione. Nelle località per le quali non sussiste tale necessità, e per costruzioni di carattere affatto speciale, anche se in località del centro, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà ammettere l'impiego di materiali di copertura di diversa colorazione.

Quando il tetto coprente il fabbricato sia costruito a falde inclinate, potrà praticarvisi un ordine di abbadini per illuminare gli impianti da ricavarsi fra il piano d'imposta del tetto e la sua sommità, a condizione però che questi abbadini abbiano tutti il rispettivo davanzale sopra lo stesso allineamento parallelo e distante al minimo metro 2,50 dal filo, o vivo esterno, del muro perimetrale del caseggiato, e siano della stessa forma e grandezza fra di loro e corrispondenti, verticalmente, alle finestre dei piani inferiori.

Art. 58.

**Loggette.
Sviluppo.
Sporgenze.**

La costruzione di loggette pensili, sporgenti su suolo pubblico, nei distacchi oppure su terreni o spazi che in forza di speciali piani regolatori o di norme edilizie vigenti devono rimanere liberi da costruzioni, potrà essere o meno concessa dal Sindaco a date condizioni e sotto determinati vincoli. La somma delle lunghezze delle fronti delle varie loggette non potrà superare i due quinti della lunghezza totale della fronte cui sono addossate.

Le loggette son vietate al piano terreno. Fermo restando quanto è prescritto con l'art. 55 per l'altezza dal suolo, al primo piano saranno consentite solo a condizione che abbiano sporgenza non maggiore di un ventesimo della distanza tra la fronte del fabbricato al quale sono addossate e l'asse della strada o il confine della proprietà nel distacco in cui vengono costruite; nei piani superiori la loro sporgenza non potrà superare un decimo della distanza tra la fronte del fabbricato cui sono addossate e l'asse della strada, od il confine della proprietà nel distacco in cui sorgono. La sporgenza massima delle loggette viene stabilita in metri 1,20.

In ogni caso le loggette pensili non saranno consentite nei distacchi qualora la larghezza di questi, o la distanza dal confine, prese dalle fronti di massima sporgenza delle loggette, vengano a risultare inferiori alle distanze minime prescritte dagli articoli 33-34-35-36 del presente Regolamento.

La presente norma, diretta a disciplinare la costruzione delle loggette, non pregiudica in alcun modo l'applicazione delle tasse o dei diritti comunali sulle opere sporgenti dei fabbricati: tasse o diritti che in nessun caso potranno colpire opere sporgenti che insistano entro i limiti del perimetro fabbricabile.

Art. 59.

Spessore di muri.

I muri perimetrali dovranno avere spessore di m. 0,40 almeno; quelli delle loggette pensili di m. 0,30 almeno. Per tutta l'altezza del pianterreno come eventualmente dei piani sottostanti, le murature perimetrali dovranno essere massiccie; soltanto per i piani soprastanti potranno essere costituite con camere d'aria, che non potranno eccedere i centimetri venti, ma in tal caso la parete esterna dovrà essere di mattoni pieni dello spessore di almeno cm. 12.

Per i piani superiori a quello terreno, quando si tratti di muri che non abbiano funzione portante, potranno eccezionalmente essere autorizzati spessori minori, fino al minimo di cm. 20, quando vengano impiegati materiali inorganici che a giudizio degli uffici competenti

forniscano uguali caratteristiche di resistenza, coibenza ed impermeabilità.

I muri divisori tra le scale (ed in genere tra tutti i passaggi interni comuni) e le abitazioni, e tra i diversi appartamenti, dovranno essere massicci e dello spessore di almeno cm. 12.

Art. 60.

Cornicioni.

Le case, gli edifici, nei lati prospicienti il suolo pubblico o d'uso pubblico o visibili da luoghi pubblici, dovranno essere coronati da cornici costrutte in muratura di dimensioni convenientemente proporzionate a' sensi dell'articolo 55, salvo i casi di speciali forme architettoniche od esigenze estetiche da riconoscersi dalla Commissione Edilizia.

Art. 61.

**Facciata.
Muri di cinta.**

Nelle località più frequentate, lungo le strade e piazze principali, sulle pubbliche passeggiate o giardini pubblici, le fronti esterne delle case, degli edifici, dei muri, le pareti interne delle case e degli edifici, visibili da luogo pubblico o d'uso pubblico, nonché le pareti degli anditi e delle scale devono essere in tutta la loro superficie mantenute in buono stato, costantemente pulite, intonacate e colorate.

Si possono lasciare senza intonaco le sole fronti esterne delle fabbriche di costruzione laterizia diligentemente condotta, a paramento visto con profilatura regolare o a taglio netto, e quelle altre in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale di cui sono costrutte o dal carattere architettonico.

Nelle località però di secondaria importanza, in quelle situate alla periferia del Comune o in collina, le fronti esterne e le pareti in-

terne, contemplate dal primo allinea di questo articolo, basterà che siano mantenute in buono stato, costantemente pulite ed intonacate anche a semplice rinzaffo.

Nelle località indicate nell'alinea precedente i muri di semplice cinta, nei casi ammessi dal precedente articolo 31, dovranno essere rinzaffati e quelli di sostegno dei boschi, delle ville e dei giardini, potranno essere lasciati senza rinzaffo, purché rispondano alle esigenze della sicurezza e della decenza.

Colorazioni.

Art. 62.

Restauri e modifiche.

Nei coloramenti delle fronti delle case, degli edifici e dei muri, sono vietate le tinte che possano offendere il buongusto, perchè o troppo scure o stonate, o deturpare l'estetica.

Il colore d'ogni casa, edificio o muro, sarà proposto dal proprietario mediante un campione e verrà approvato o modificato o respinto, dal Sindaco, udito all'uopo il parere della Commissione Edilizia.

Quando nelle fronti delle case, degli edifici e dei muri, di uniforme architettura e formanti, in complesso, un solo corpo architettonico, esposto alla vista del pubblico, spettino essi ad uno o più proprietari, si abbiano ad eseguire ristori o colorimenti, totali o parziali, ampliamenti e chiusure di porte e finestre, aggiunte od eliminazioni poggiali, ed in genere qualsiasi modifica, si dovranno fare in modo che non rompano l'unità e l'armonia delle fronti medesime a giudizio del Sindaco.

Art. 63.

Serramenti.

Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela o di altre consimili materie, ma solo di vetri o di cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiusura delle finestre: saranno tutte a persiane o gelosie.

Il Sindaco, avuto il parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà permettere imposte scure esterne a chiusura delle finestre quando trattisi di case e fabbricati posti in località di secondaria importanza o quando il loro impiego risulti sufficientemente giustificato.

Le imposte delle porte, delle botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre e dei balconi dovranno essere colorate e mantenute costantemente in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per ciascun caseggiato.

Art. 64.

**Rientranze su
suolo pubblico.**

Quando esistano angoli rientranti nelle case od in altre costruzioni lungo le strade e piazze pubbliche, o di uso pubblico, il Sindaco, sull'avviso favorevole della Commissione Edilizia, potrà ordinare i lavori giudicati necessari per impedire che dal pubblico ricevano una destinazione contraria all'igiene ed al decoro pubblico.

Art. 65.

Pitture figurative.

Non si possono eseguire sulla facciata delle case, edifici o muri o su altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne fatta dichiarazione e presentati al Sindaco i disegni.

Art. 66.

Paracarri.

E' vietato di fronteggiare le case ed altri edifici con paracarri o colonnotti appoggiati ai muri, od isolati; potranno nulladimeno per-

mettersi sulle cantonate purché abbiano un'altezza non inferiore ad un metro e lo sporto non maggiore di 20 centimetri dallo zoccolo.

La loro sagoma dovrà essere approvata dal Sindaco.

Art. 67.

Le disposizioni degli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 sono anche applicabili alle case, edifizii e muri esistenti.

Sono pure vietate le porte, le gelosie o persiane, gli sportelli, che si aprono all'esterno, e qualsiasi altro sporto mobile o fisso, sul pubblico suolo, nelle case, negli edifici esistenti, ad un'altezza inferiore a metri 2,50 dal suolo.

I proprietari che, alla pubblicazione del presente regolamento, si trovassero in contravvenzione alle disposizioni sopra dette del presente articolo, dovranno uniformarsi nel termine di tre anni.

Nelle case e fabbricati già esistenti il Sindaco, avuto il parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà approvare decorazioni sporgenti alle porte e finestre compatibilmente colla larghezza delle strade o piazze in cui prospettano.

Per le case, edifici e muri situati nel territorio delle frazioni suburbane e nelle località più appartate dai centri principali, è in facoltà del Sindaco di permettere, di caso in caso, quelle eccezioni al presente articolo ed a quelli in esso citati che siano giustificate dalle condizioni speciali di ubicazione e di destinazione dei medesimi.

Art. 68.

Conservazione degli edifici.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere e conservare il proprio stabile in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.

Quando il proprietario non adempia a tale obbligo, e per tale inadempimento rimanga deturpato l'aspetto dell'abitato, gli sarà ingiunto di uniformarsi entro un dato termine.

Ove egli non ottemperi a questo ordine, sarà contro di lui promosso procedimento contravvenzionale a' termini ed agli effetti dei successivi articoli 104 e 105.

Art. 69.

Rientranze aperte al pubblico.

Ogni proprietario che abbia sul suolo proprio rientranze di libero accesso al pubblico, dovrà osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento come se il suolo fosse pubblico.

Art. 70.

Opere di pubblica utilità.

Il Comune, per ragioni di servizio e di pubblica utilità, avrà diritto, senza che i proprietari possano fare opposizione di sorta, di collocare fanali appoggiati o sospesi, orinatoi, tavolette per la denominazione delle vie e delle piazze pubbliche, o gravate di servitù pubblica, ai muri esterni degli edifizi privati o pubblici ed in quel sito che giudicherà più conveniente. Potrà perciò eseguire negli stessi muri tutti quei lavori che saranno necessari per la decente e solida collocazione dei medesimi.

Potrà appoggiare, ed ove d'uopo anche internare negli stessi muri degli edifizi, fontane pubbliche e canali per collocare i tubi necessari per condotta d'acqua o gas, come pure potrà far passare detti canali sotto gli stessi edifizi.

Lo stesso diritto competerà al Comune per l'esercizio di qualunque altra servitù si renda necessaria per gli altri servizi pubblici, riguardanti l'igiene, la sicurezza, l'edilità ed il comodo pubblico.

Art. 71.

Tutte le spese occorrenti per il collocamento dei fanali, delle tavolette, degli orinatoi, delle fontane, per la formazione dei canali ed in genere per tutte le altre opere che si renderanno necessarie acciò non perdano gli edifizii di solidità e di decenza, saranno a carico del Comune.

Art. 72.

Nei casi però di riattamento o modificazione di edifizii ai quali siano appoggiati i fanali, le tavolette per la denominazione delle vie e piazze pubbliche, le fontane, o vi siano internati canali di gas o d'acqua, o qualunque altra opera per servizio pubblico, il proprietario nel rifabbricare sarà tenuto a rifare tutte quelle opere esistenti e necessarie per collocare di nuovo i fanali, le tavolette, le fontane, i tubi d'acqua o gas, o quegli altri apparecchi per mezzo dei quali il servizio pubblico è attuato.

Art. 73.

Immissione nella fognatura.

La immissione nelle pubbliche fogne dei condotti privati di scarico di acque meteoriche e di rifiuto, dovrà formare oggetto di apposita concessione da parte della Civica Amministrazione e sarà sottoposta alle modalità ed alle tariffe da stabilirsi dalla Civica Amministrazione con speciale provvedimento.

CAPITOLO VIII

COLLOCAMENTO DI GRIGLIE
LUNGO LE VIE O PIAZZE PUBBLICHE

Art. 74.

I proprietari di fabbricati che intendono collocare di fronte alle loro case o sul piano stradale tanto pubblico che soggetto a servitù di pubblico passaggio, griglie in ferro, dalles od altre opere atte a dare aria e luce ai locali esistenti sotto il livello delle strade, dovranno chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Civica Amministrazione, obbligandosi a sottostare alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 75.

La concessione s'intende accordata dal Comune senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi e colla facoltà di revocarla o modificarla o imporvi altre condizioni.

In queste contingenze, né il concessionario, né i suoi aventi causa, potranno reclamare alcuna indennità dal Comune.

Art. 76.

Superficie.

La superficie di ciascuna griglia non potrà essere maggiore di un metro quadrato, né avere una larghezza maggiore di metri 0,80.

Art. 77.

Il Sindaco, verificandosi circostanze speciali, potrà consentire la apposizione di griglie di dimensioni maggiori di quelle stabilite all'articolo 76.

Art. 78.**Ubicazioni consentite.**

Il collocamento delle griglie sarà soltanto concesso:

a) nelle vie fiancheggiate da marciapiedi aventi un metro di larghezza almeno e lungo gli stessi marciapiedi;

b) nelle vie nelle quali non è possibile né permesso il transito dei veicoli di qualunque sorta.

Art. 79.**Tassa.**

Per il collocamento di ciascuna griglia ogni concessionario sarà obbligato al pagamento di un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità da stabilirsi dalla Civica Amministrazione.

Art. 80.**Danni.**

Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni che potessero derivare tanto al suolo pubblico che a terzi in dipendenza del collocamento della griglia. Nel caso di rottura o di guasti, il proprietario dovrà immediatamente provvedere alle relative riparazioni: ove non

lo faccia entro il termine che gli sarà prescritto dal Sindaco, si intenderà revocata la concessione ed il Comune, a spese del proprietario, chiuderà l'apertura fatta per il collocamento della griglia e vi eseguirà la pavimentazione provvedendo al rimborso della spesa a termine dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D.L. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 81.

Variazioni.

Variandosi la livelletta o la pavimentazione della strada, i proprietari dovranno a loro spese rimuovere le griglie ed eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno prescritti dal Sindaco per restituire le cose nello stato pristino, senza poter pretendere dal Comune indennità di sorta.

Art. 82.

Per il collocamento delle griglie i proprietari dovranno osservare tutte quelle altre norme e prescrizioni che il Sindaco crederà di stabilire, a seconda dei casi, nell'interesse della viabilità. Le dimensioni, la qualità, la forma ed il materiale di cui saranno formate le griglie, come pure i vani da lasciarsi fra le barre, saranno stabiliti dal Reparto dei Lavori Pubblici. Il collocamento in opera sarà fatto sotto la direzione del Reparto medesimo ed i richiedenti dovranno strettamente uniformarsi a quanto sarà loro imposto dall'ingegnere civico.

Art. 83

Revoca.

In caso di revoca della concessione, la chiusura delle aperture fatte nel pubblico suolo per il collocamento delle griglie, sarà eseguito dal

Comune a spese del proprietario già concessionario, il tutto conforme al disposto dell'art. 80.

Art. 84.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono applicabili anche a tutte le griglie già esistenti nel territorio comunale.

CAPITOLO IX

**CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE
D'INTERCAPEDINI LUNGO IL SUOLO STRADALE**

Art. 85.

Condizioni di concessioni.

Chi intende eseguire e mantenere una intercapedine lungo il suolo stradale dovrà ottenere la preventiva concessione da parte della Civica Amministrazione.

Il concessionario riconoscerà la precarietà della concessione e l'obbligo di costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la copertura della intercapedine, e di ripararli ogni qualvolta occorresse e di rifarli anche totalmente se per la loro costruzione o per qualsiasi altro motivo non fossero capaci di reggere il terreno stradale; in tal caso tutte le opere necessarie saranno eseguite sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni del civico Reparto dei Lavori Pubblici a totali spese del concessionario o di chi per esso.

Art. 86.

Verificandosi il caso di cui sopra, se da parte del Concessionario non sarà provveduto opportunamente, la Civica Amministrazione sarà autorizzata ad eseguire i lavori necessari direttamente d'ufficio, senza bisogno di preve ingiunzioni e diffide, a spese del concessionario, secondo la procedura di cui all'art. 55 del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 87.**Tassa.**

Il concessionario, per se e sui aventi causa, sarà obbligato a pagare al Comune per la concessione di utilizzazione di sottosuolo stradale, fino che duri la concessione, un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità che saranno stabilite dell'Autorità Comunale con provvedimento a parte.

Art. 88.**Mancato pagamento.**

Non effettuandosi il pagamento di cui sopra nel termine prescritto, il Sindaco potrà revocare la concessione, senza pregiudizio dei mezzi fiscali consentiti dalle leggi per conseguire il pagamento delle somme dovute.

Art. 89.**Danni.**

Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni che potessero derivare al suolo stradale od a terzi in dipendenza della intercapedine.

Art. 90.

Destinazione.

L'intercapedine non potrà avere altra destinazione che quella di permettere la circolazione dell'aria attorno al muro perimetrale della casa, rimanendo vietata qualunque comunicazione fra l'intercapedine ed i fondi medesimi.

Art. 91.

Illuminazione.

Nel caso che il concessionario intendesse di illuminare l'intercapedine mediante uno o più griglie sulla stessa, dovrà uniformarsi a quanto stabilito nel precedente capitolo e pagare al Comune, oltre la tassa di cui sopra, anche quella per ogni griglia.

Art. 92.

Revoca.

Al Comune è riservata la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione senza che il concessionario abbia ragione ad alcuna indennità. Il concessionario stesso dovrà con materiale adatto provvedere a tutte sue spese a colmare il vacuo della intercapedine, in modo che formi un suolo stradale solido e compatto al pari di quello circostante alla intercapedine.

Art. 93.

Variazioni.

Finchè il Comune permetterà l'esistenza dell'intercapedine, il concessionario, o suoi aventi causa, dovranno, nel caso che sia dal Comune

variata la livelletta del suolo stradale circostante alla stessa intercapedine, o la pavimentazione sovrapposta, eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinate dall'Amministrazione civica, senza poter pretendere indennità di sorta.

Art. 94.

Nel caso che i lavori relativi a quanto sopra non fossero eseguiti a dovere, e nel caso di revoca della concessione, il Comune potrà senz'altro procedere direttamente alla esecuzione dei lavori occorrenti a maggiori spese del concessionario.

Art. 95.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per infiltrazione d'acqua od umidità dal suolo stradale, dai condotti immondi o da lavori eseguiti nella sede stradale, non tenendosi neppure obbligato a conservare la forma della pavimentazione che al tempo della concessione ricoprì il tratto di suolo sotto cui corre l'intercapedine, ed anzi il concessionario, e suoi aventi causa, sono tenuti a manlevare il Comune stesso da qualunque pretesa di terzi, che potesse essere sollevata in dipendenza della concessione.

Art. 96. *

Le concessioni di intercapedini dovranno risultare per atto pubblico da stipularsi e trascriversi a spese del concessionario compresa quella di una copia al Comune, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario a giudizio dell'Autorità Comunale.

CAPITOLO X (ABROGATO)

NORME PRINCIPALI DI BUONA COSTRUZIONE

(Estratto dalle norme per tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti di cui al R. Decreto Legge 25 marzo 1935, n. 640)

Art. 97. (ABROGATO)

Dirupi.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciato tra il ciglio ed il piede edegli edifici adeguata banchina o ritiro.

Art. 98. (ABROGATO)

Fondazioni.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva o compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure, eventualmente, queste debbono esser costituite da una platea generale.

Art. 99. (ABROVATO)

Murature.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e questo dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Art. 100. (ABROVATO)

Orizzontamenti.

Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltini o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica mutipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri sui cui poggiano ed avere una altezza minima di cm. 20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo ed a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30.

Art. 101.

(ABROVATO)

Gelo.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi le prescrizioni di legge in vigore.

CAPITOLO XI

NORME IGIENICHE

Art. 102.

Per quanto riguarda le norme igieniche che rivestono particolare interesse edilizio e che hanno attinenza con la progettazione e la esecuzione di costruzioni edilizie, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Igiene Edilizia.

CAPITOLO XII

POTERI DELL'AUTORITA' COMUNALE E PENALITA'

Art. 103.

Sorveglianza.

L'Ufficio tecnico comunale ha l'incarico di ispezionare tutte le costruzioni e riparazioni eseguite dai privati. Esso ha pure l'obbligo di verificare se vengono eseguite ai sensi delle fatte dichiarazioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento edilizio. In caso di contravvenzione dovrà dare immediato rapporto al Sindaco onde promuovere tutti i provvedimenti opportuni per accettarla, conciliarla, punirla a termine di legge.

A quest'effetto gli incaricati dell'Ufficio hanno diritto di introdursi nelle località in cui si eseguono opere edilizie.

Nel disimpegno delle loro funzioni saranno coadiuvati dagli agenti comunali.

Art. 104.

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono accertate conciliate e punite nei modi stabiliti dalla Legge Comunale e Provinciale vigente.

Art. 105.

Nei giudizi di contravvenzione al disposto del presente regolamento, il Sindaco costituendosi, ove sia d'uopo, parte civile, provocherà nel pubblico interesse la condanna del contravvenuto alla demolizione, o alla riforma, delle opere contrarie alle prescrizioni del regolamento stesso, e ciò salva l'applicazione dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Art. 106.

Esecuzione delle opere.**Opere abusive.**

Le opere che saranno denunciate, permesse o prescritte in forza di questo regolamento dovranno essere rigorosamente eseguite a termine di esso, delle dichiarazioni fatte, dei permessi di esecuzione e delle prescrizioni date.

Tutte le opere eseguite in contravvenzione a tali disposizioni dovranno essere riformate a cura ed a spese dei proprietari, o dei costruttori, entro il termine che loro verrà assegnato dal Sindaco.

Ove i proprietari o costruttori trascurassero di far eseguire le opere prescritte dal presente regolamento nei modi e termine stabiliti, o si rifiutassero di riformare quelle che non fossero state eseguite, secondo le stabilite prescrizioni, il Sindaco applicherà le sanzioni di cui al precedente art. 11.

Art. 107.

Il Sindaco, in caso di resistenza ai provvedimenti emanati come sopra potrà richiedere l'aiuto della forza pubblica.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono pure applicabili a tutte le disposizioni edilizie per l'eseguimento dei piani regolatori e d'ampliamento della città, salvo le particolari norme che fossero stabilite per i piani stessi.
